



# Comune di Ravenna

Area Economia e Territorio



# REGOLAMENTO

## CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

### NORME - Variante art. 09.02 - 2016

ADOTTATO Delibera di C.C. N. del  
APPROVATO Delibera di C.C. N. del

Proposta CCAT novembre 2016



ORIGINALE

IL CAPO SERVIZIO  
PROGETTAZIONE URBANISTICA

Ing. Valentino Natali

Elaborazione: Servizio Progettazione Urbanistica

Sindaco  
Assessore  
Segretario Generale

Michele de Pascale  
Federica Del Conte  
Dott. Paolo Neri

Capo Servizio  
Responsabile Procedimento  
Collaboratore

Ing. Valentino Natali  
Arch. Francesca Proni  
Arch. Raffaella Bendazzi

## TESTO COMPARATO

Proposta dell'Ufficio

Proposta della CCAT

(...)

## 09.00 - RIQUALIFICAZIONE DEI CAPANNI ESISTENTI

09.01 – (...)

09.02 - Tutti i capanni regolarmente esistenti nelle zone A e B come definiti al punto 01.01, potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata ~~entro 30 mesi dalla data di approvazione dello stesso (01/08/2014)~~, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.). A tale riqualificazione, realizzata al fine dell'eliminazione dei materiali nocivi e/o pericolosi che persegue standard minimi di sicurezza igienico sanitaria, non si applica l'obbligo dell'adeguamento dimensionale prescritto al punto 09.01 del presente Regolamento nemmeno per gli interventi edilizi successivi, a condizione che:

- le dimensioni legittimate *del capanno esistente* rimangano le stesse. Nel caso in cui la dimensione **del corpo** del capanno esistente **(con la sola esclusione degli spazi coperti, purché in aderenza al capanno stesso e non tamponati sui restanti lati)** superi i 70 mq il progetto di riqualificazione dovrà prevedere anche l'adeguamento a tale superficie massima.
- **la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, avvenga entro e non oltre il 31/07/2018 e la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga ~~entro tre anni dalla data di rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga motivata per un massimo di un anno tassativamente entro il 31/08/2021~~, al fine di conformare i tempi della riqualificazione con quanto previsto dal regolamento di "Assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia".**

Sono escluse le situazioni non regolarmente autorizzate.

Al fine della presente riqualificazione:

- nelle **zone A** sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, i quali rimangono comunque assoggettati alla disciplina sovordinata dei Piani Stralcio per il Rischio Idrogeologico approvati dalle Autorità dei bacini competenti.
- nelle **zone B**, in assenza dei previsti PdR pubblici e delle specifiche indicazioni delle postazioni possibili, sono ammessi tutti gli interventi previsti al punto 02.02, e anche la manutenzione straordinaria (MS).
- nelle **zone A e B** è ammesso:
  - intervenire con PU (art. 1.9 RUE) che raggruppi più di un capanno che abbia il medesimo obiettivo di riqualificazione nei termini definiti al presente punto;
  - l'utilizzo dei materiali previsti per la realizzazione dei nuovi capanni al punto 06.01.

I rifiuti prodotti dall'eliminazione di materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente, dovranno essere smaltiti in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.

(...)

